

REPUBBLICA ITALIANA 116/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai signori magistrati

Rita Loreto	Presidente
Ida Contino	Giudice relatore
Andrea Luberti	Giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 116/2018

Nel giudizio in materia di conto, iscritto al n. 21352 del registro di Segreteria, proposto nei confronti di Lo Prete Rosario, nella sua qualità di agente della riscossione dell'imposta di soggiorno della struttura ricettiva Hotel 106 del Comune di Sellia Marina, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Lieto ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Catanzaro al Corso Mazzini n. 164, esercizio finanziario 2014.

Letti i documenti e gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 13.3.2018, il giudice relatore Ida Contino, il Pubblico Ministero d'udienza nella persona del Sostituto Procuratore Marcella Papa e l'avv. Valentino M. Stefania in sostituzione e per delega dell'avv. Francesco Di Lieto.

FATTO

Con relazione n. 361 del 29.5.2017, il magistrato relatore, rilevando che non vi fossero i presupposti per procedere al discarico del contabile, ha trasmesso alla Sezione, ai sensi dell'art. 147 del c.g.c., il conto giudiziale dell'agente della riscossione dell'imposta di soggiorno della struttura ricettiva Hotel 106 – Comune di Sellia Marina ravvisando alcune irregolarità.

In particolare evidenziava un ammanco certo di € 1.625,50, derivante dal mancato versamento della tassa di soggiorno relativo a 855 pernottamenti in alta stagione, e a 343 pernottamenti in bassa stagione, pernottamenti risultanti dal registro delle presenze.

Il magistrato evidenziava che la tassa di soggiorno era entrata in vigore a far data dal 10.7.2014, sicché durante l'esame del conto si era valutata tale circostanza.

Con provvedimento del 13.7.2017, il Presidente della Sezione, ritenendo che nel caso di specie sussistessero i presupposti per il ricorso al procedimento monitorio, ha

determinato in € 1.218,37 comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria la somma da pagare per la definizione del giudizio, assegnando al contabile il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto per il deposito in Segreteria della dichiarazione di accettazione. La somma così determinata non è stata accettata, per cui il giudizio è stato discusso all'odierna udienza.

Con memoria del 19.2.2018 si è costituito il contabile a mezzo dell'avv. Francesco di Lieto opponendo che la tassa di soggiorno è entrata in vigore il 30 luglio 2014 .

Rileva altresì che il proprio assistito avrebbe chiesto al Comune, in autotutela, di rapportare l'entità della tassa alla qualità dei servizi turistici offerti; evidenzia altresì una serie di assunte illegittimità della tassa e conclude confidando in un epilogo assolutorio anche evidenziando che per il 2015 ha provveduto a versare le somme.

All'odierna udienza il Pubblico ministero rileva che l'ammanco contestato in relazione non risulta giustificato. L'avv. Valentini si riporta alla memoria e ne chiede l'accoglimento.

DIRITTO

Le argomentazioni difensive formulate dal contabile nella memoria di costituzione non giustificano le irregolarità opposte dal magistrato relatore.

In primo luogo si evidenzia che il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno è stato approvato con delibera n. 16 del 30.6.2016 e non, come assunto dalla difesa, in data 30.7.2014.

All'art. 2 del regolamento viene stabilito che, sebbene la tassa sia istituita a decorrere dal 10 luglio 2014, non si applica rispetto ai pernottamenti prenotati, con conferma avvenuta in epoca precedente al 10.7.2014, purché comprovata da idonea documentazione probatoria da esibire unitamente alla c.d. " Dichiarazione periodica".

Tanto premesso, nessuna applicazione retroattiva della tassa è configurabile nella fattispecie per come stigmatizzato dal convenuto.

Inoltre, tutte le assunte illegittimità dell'imposta opposte nella memoria, non sono, in questa sede, rilevanti ai fini del presente giudizio.

Ciò premesso, dalla disamina del conto è emerso che:

nel mese di luglio l'imposta di soggiorno riscossa ammonta ad € 0,00, sebbene dal registro delle presenze risulti che la struttura alberghiera ha ospitato 52 persone di cui 13 esenti per aver confermato la prenotazione in data anteriore al 10/7/2014 e 39 esenti per motivi di lavoro;

Nel mese di agosto l'imposta di soggiorno riscossa ammonta ad € 24,00. Dal registro delle presenze, tuttavia, risulti che la struttura alberghiera ha ospitato 164 persone di cui 90 esenti per aver confermato la prenotazione in data anteriore al 10/7/2014 e 62 esenti per motivi di lavoro;

Nel mese di settembre l'imposta di soggiorno riscossa ammonta ad € 0,00 sebbene nella dichiarazione periodica risulti che la struttura alberghiera ha avuto 67 ospiti tutti esenti per motivi di lavoro;

Nel mese di ottobre l'imposta di soggiorno riscossa ammonta ad € 0,00, sebbene dalla dichiarazione periodica risulti che la struttura alberghiera ha avuto 38 ospiti tutti esenti per motivi di lavoro,

Nel mese di novembre l'imposta di soggiorno riscossa ammonta ad € 0,00, sebbene dalla dichiarazione periodica risulti che la struttura alberghiera ha avuto 48 ospiti, tutti esenti per motivi di lavoro.

Nel mese di dicembre l'imposta di soggiorno riscossa ammonta ad € 0,00, sebbene dalla dichiarazione periodica risulta che la struttura alberghiera ha avuto 55 ospiti tutti esenti per motivi di lavoro.

Ebbene, così come già evidenziato nella relazione d'irregolarità, il contabile, nel rendere il conto, nonché nella dichiarazione periodica, sebbene abbia dichiarato di aver avuto ospiti non tenuti al pagamento per motivi di lavoro ovvero per prenotazioni anteriori al 10.7.2014, non ha fornito alcuna giustificazione documentale in ordine alla causa di esenzione, come previsto dall'art. 2 e dall'art. 5 del regolamento.

Premesso quanto sopra, rilevato che la tariffa applicabile dalla struttura ricettiva come imposta di soggiorno ammonta ad € 1,50 nei periodi di alta stagione e ad € 1,00 nei periodi di bassa stagione; che i pernottamenti degli ospiti dichiarati esenti, ma senza alcuna documentazione, sono stati n. 855 in alta stagione e n. 343 in bassa stagione; si ritiene sussistere un ammanco di 1.625,50.

Tanto premesso, si ritiene irregolare la gestione dell'agente della riscossione della tassa di soggiorno della struttura alberghiera Hotel 106 di Sellia Marina relativa all'anno 2014; e si

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Irregolare la gestione 2014 relativa alla riscossione dell'imposta di soggiorno della struttura Hotel 106 di Sellia Marina e per l'effetto condanna il contabile Loprete Rosario al pagamento di € 1.625,50, a favore del Comune di Sellia Marina.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che sino alla pubblicazione si liquidano in euro *181,10**centoottantauno/10*.

Così deciso in Catanzaro , nella camera di consiglio del 13.3.2018.

Il giudice relatore

f.to Ida Contino

Il Presidente

f.to Rita Loreto

Depositata in Segreteria il 24/05/2018

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo